

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA**

Ricorso

**con richiesta di notifica per pubblici proclami
con modalità telematiche**

Nell'interesse del sig. **PERSONENI Giulio**, nato a Bergamo il 14/09/1987 ivi residente nella via Bellini n. 39, C.F. PRSGLI87P14A794U, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D) del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 092236704; pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it

Ricorrente

CONTRO

- 1. Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, in sigla MI (c.f. 80185250588);
- 2. USR Lombardia- AT per la provincia di Bergamo**, in persona del dirigente pro tempore (c.f. 80031070164);

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso i cui uffici, siti in via Santa Caterina n. 6, sono domiciliati *ex lege*; pec ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti

Scandale Luigi, nato a Crotone il 18/08/1987, residente in Bologna nel viale Gaetano Salvemini n. 11/7 int. 11

Controinteressato

per l'annullamento in parte qua

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7019 del 01/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente Personeni Giulio (doc. n. 1);
- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicate in data 04/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7239 del 03/09/2020 a mezzo del

quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento 7019 del 01/09/2020, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente Personeni Giulio (doc. n. 2);

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicate in data 08/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7769 del 08/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento n. 7239 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente Personeni Giulio. (doc. n. 3);

- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo;

con condanna

dell'amministrazione resistente all'inserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la provincia di Bergamo.

In fatto

Con ordinanza n. 60 del 10/07/2020 il MI ha disciplinato le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto (GI) per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Il sig. Personeni, stante la sussistenza dei requisiti richiesti, in data 31/07/2020 ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle suindicate graduatorie per la scuola secondaria di I e II grado; all'uopo ha dichiarato di aver conseguito nel dicembre 2013 la laurea in ingegneria meccanica riportando una votazione di 99/110; di essere in possesso dei 24 CFU richiesti ai fini del primo inserimento (doc. n. 4), nonché di aver prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Pesenti di Bergamo, classe di concorso A042 (doc. n. 5).

Ai fini dell'inserimento il ricorrente ha indicato ben nove classi di concorso, ed in specie: A020- Fisica; A032- Scienze della geologia e della mineralogia; A033- Scienze e tecnologie aeronautiche; A036- Scienze e tecnologie della logistica; A037- Scienze e tecnologie delle costruzioni; A038- Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche; A042- Scienze e tecnologie meccaniche; A047- Scienze matematiche applicate; A060- Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (doc. n. 6). Il ricorrente non ha indicato nessuna istituzione scolastica ai fini delle supplenze brevi da GI.

Completato l'iter di compilazione della domanda, disponibile unicamente su piattaforma telematica, secondo le istruzioni impartite dal MI il ricorrente ha proceduto, attraverso il sistema informatico POLIS- Istanze on line, con l'inoltro della medesima, circostanza per la quale ha ricevuto apposito

riscontro dal sistema che ha informato l'utente di aver inoltrato la domanda correttamente. La piattaforma infatti avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti.

In data 01/09/2020 venivano pubblicata sul sito istituzionale dell'USP di Bergamo le GPS per la provincia di Bergamo, già definitive in forza delle disposizioni ministeriali di riferimento. In quell'occasione il sig. Personeni con stupore ha appreso di non essere stato inserito nelle GPS di interesse né tantomeno ha rintracciato il suo nominativo nell'elenco degli esclusi (doc. n. 7).

Alla luce dell'immotivata esclusione il sig. Personeni ha inoltrato all'ufficio competente nota a mezzo della quale ha chiesto la rettifica delle graduatorie di interesse e la conseguente inclusione nelle medesime (doc. n. 8). La nota è rimasta senza riscontro; quindi il sig. Personeni si è recato personalmente presso l'ufficio territoriale; in quell'occasione ha appreso di non essere stato inserito a causa di una anomalia del sistema che non acquisiva la domanda debitamente inoltrata dal sig. Personeni. In altri termini dunque il ricorrente ha inoltrato l'istanza; il sistema ha informato l'utente del corretto inoltro ma al contempo non ha registrato la domanda. Invero, verosimilmente a causa dell'elevato numero di accessi sul portale e dall'enorme flusso di informazioni che ha interessato la regione Lombardia, il sistema informativo non ha acquisito la domanda del ricorrente.

Il sig. Personeni quindi accedeva all'archivio della area personale del portale POLIS-Istanze on line, sistema dal quale aveva trasmesso la domanda di inserimento; in quell'occasione verificava non solo l'omessa registrazione della domanda di inserimento per le GPS ma non reperiva financo la domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola di I e II grado anch'essa correttamente inoltrata in un momento antecedente rispetto alla domanda di inserimento nelle GPS (doc. n. 9 e 10).

Nonostante la segnalazione di un errore ascrivibile esclusivamente ad una anomalia del sistema informatico l'USP di Bergamo non procedeva all'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di interesse; invero pubblicate le graduatorie definitive rettificata il sig. Personeni apprendeva di non essere stato inserito.

Di fatto, dunque, il sig. Personeni, pur in possesso dei requisiti richiesti e pur avendo compilato e inoltrato la domanda in modo corretto ed entro i termini previsti dall'O.M., risulta escluso dalle GPS di interesse per un errore ascrivibile esclusivamente ad una anomalia del sistema informatico e quindi certamente non imputabile allo stesso.

Il mancato inserimento nei termini descritti è idoneo a ingenerare un pregiudizio grave ed irreparabile che incide inevitabilmente sulle prospettive professionali ed economiche del ricorrente avuto riguardo altresì alla validità temporale delle GPS determinata in anni due.

Gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi del ricorrente. Pertanto il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, propone impugnazione avverso gli stessi per i seguenti motivi in

Diritto

In via preliminare

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo

Preliminarmente, questa difesa ritiene di dover rilevare la pacifica sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nella fattispecie *de qua*, come tale peraltro già individuata dallo stesso MI negli atti che si impugnano.

La controversia sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo Tar ha ad oggetto l'impugnazione di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, affermato come sino all'immissione in servizio e alla nomina, l'Amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina e di annullare la relativa graduatoria, in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico; in questa prospettiva il giudice adito deve valutare la ragionevolezza di tali scelte e la coerenza delle scelte compiute, dovendosi ravvisare in questi termini la giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3359).

In tempi più recenti il Consiglio di Stato (n. 953/2016) ha evidenziato come le procedure relative alla formazione delle graduatorie rappresentano atti che non possono restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; in tal senso, la giurisdizione del giudice ordinario risulta recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; di talchè non può che ricondursi alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali dell'organizzazione; appartenendo, al contrario, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

Analogamente in tempi recenti il Tar Lazio con la sentenza n. 9976/2020 in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scuola ha statuito come ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale. Ne discende che ove l'oggetto della domanda sia l'annullamento dell'atto amministrativo con l'effetto del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice amministrativo.

Dunque, nessun dubbio in ordine alla giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo nella controversia in esame, trattandosi di impugnativa interposta avverso atti aventi certamente natura di provvedimenti di macro-organizzazione incidenti su posizioni di interesse legittimo.

Nel merito

Eccesso di potere; Illegittimità irragionevolezza dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui ha ommesso di inserire il ricorrente nelle GPS di interesse. Come argomentato in narrativa, con O.M. n. 60 del 10/07/2020 il MI ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. In specie il MI ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*.

Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su*

altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che:
“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

Con successivo decreto n. 858 del 21/07/2020 il MI ha disciplinato i termini di presentazione della domanda. In particolare, secondo il disposto di cui all'art. 2: *“1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. 2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata. 3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020. 5. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020”.*

In ottemperanza al dettato normativo e stante il possesso dei requisiti richiesti il sig. Personeni ha presentato la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Bergamo tramite il portale telematico di istanze on line. Stante la natura interamente digitalizzata della procedura il ricorrente ha dapprima proceduto con l'abilitazione del servizio di istanze on line e, abilitato all'accesso, ha compilato la domanda on line secondo le istruzioni impartite, omettendo di indicare le istituzioni scolastiche ai fini delle supplenze brevi da GI. Completato l'iter di compilazione nella piena osservanza delle istruzioni impartite il ricorrente procedeva all'inoltro. In detta circostanza aveva riscontro della correttezza delle operazioni eseguite posto che il sistema informatico informava della correttezza dell'inoltro.

Pubblicate le graduatorie definitive apprendeva di non essere stato inserito nelle graduatorie di interesse per un mero errore del sistema che non acquisiva la domanda correttamente inoltrata. Nonostante la segnalazione dell'errore l'amministrazione provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive reiterando l'errore già evidenziato e senza effettuare alcun tipo di verifica in palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso al ricorrente e non al contrario pregiudicare lo stesso in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve infatti essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Nondimeno, nonostante il possesso dei requisiti richiesti e l'osservanza delle istruzioni impartite il ricorrente non riscontrava il proprio nominativo nelle GPS di interesse per un errore, si ribadisce, che non può che ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande; risulta infatti che siano state presentate circa 753.000 domande su base nazionale e ben 104.781 nella sola regione Lombardia e che anche nelle more della procedura di inserimento centinaia di utenti abbiano segnalato errori e blocchi del sistema; e allora non v'è chi non veda come il sistema si sia rivelato inidoneo non solo a supportare il *quantum* di utenza ma anche a gestire le informazioni rese della medesima. A tal proposito è ben noto all'amministrazione resistente il numero di reclami presentati al fine di ottenere una rettifica della posizione personale. L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti.

A conferma della bontà della tesi del ricorrente deve ribadirsi come lo stesso aveva già inoltrato con procedura informatizzata domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola di I e II grado; detta domanda sebbene risulti correttamente inoltrata non è tuttavia reperibile nell'archivio personale del ricorrente dell'applicazione istanze on line. In tal senso non può che acclararsi una anomalia del sistema.

Alla luce di quanto esposto non può che concludersi per l'inidoneità della piattaforma utilizzata per l'inoltro delle domande di inserimento nelle GPS di nuova istituzione: la piattaforma utilizzata non ha funzionato correttamente compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti che come il ricorrente si trovano pregiudicati da un'azione amministrativa pacificamente illegittima. Né d'altra parte era nella possibilità del ricorrente prevenire l'errore stante l'obbligo di presentare l'istanza esclusivamente attraverso il sistema informativo POLIS. Non v'è dubbio tuttavia che **l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.** A tal proposito degna di nota la pronuncia

del **TAR Trentino Alto Adige** che con la sentenza del 15 aprile 2015, n.149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico: *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

In termini analoghi il **TAR Lazio** con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”*.

Analogamente il **TAR Toscana** che con la sentenza n. 1073/2016 ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale.

Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal MI e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica della graduatoria e conseguentemente di inserire il ricorrente nelle GPS di interesse si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omesso inserimento del ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta. In tal senso risulta evidente il macroscopico errore cui è incorsa l'amministrazione resistente laddove tenta di giustificare la propria omissione ascrivendo al ricorrente responsabilità di certo non addebitabili al medesimo.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Per tutti questi motivi

VOGLIA L'ECC.MO TAR LOMBARDIA- SEDE DI BRESCIA

ritenuta la propria giurisdizione, annullare gli atti impugnati nella sola parte in cui non contemplano il nominativo del ricorrente Personeni Giulio, con condanna dell'amministrazione resistente all'inserimento del sig. Personeni Giulio a pieno titolo nelle GPS per la provincia di Bergamo per le classi di concorso richieste e secondo il punteggio spettante, con conseguente obbligo delle Amministrazioni resistenti adottare gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e soggiace ad un contributo unificato pari ad € 325,00 non dovuto per ragioni di reddito, giusta autocertificazione che si allega.

Istanza di notifica per pubblici proclami con modalità telematiche

Avuto riguardo alla richiesta di inserimento del ricorrente in ben nove classi di concorso e quindi in nove distinte graduatorie, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati mediante pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione di apposito avviso in apposita sezione del sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Territoriale interessato.

Si produce:

1. GPS in uno con provv. 7019 del 01/09/2020;
2. GPS in uno con provv. 7239 del 03/09/2020
3. GPS in uno con provv. 7769 del 08/09/2020;
4. certificazione possesso 24 CFU;
5. contratti di lavoro a.s. 19/20;
6. classi di concorso;
7. elenco esclusi;
8. nota trasmessa all'USP di Bergamo;
9. domanda di partecipazione concorso;
10. archivio istanza on line
11. O.M. n. 60 del 10/07/2020;
12. Decreto n. 858 del 21/07/2020;
13. autocertificazione CU.

Aragona 07/09/2020

Avv. Laura Cacciatore